

STATUTO

COOPERATIVA MIRABELLO SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CANTU' CO VIA TIZIANO 5

Numero REA: CO - 58551

Codice fiscale: 00286680137

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-01-2013 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO -B- ALL'ATTO N. 40.815/17.698 DI REP. NOTAIO
CHRISTIAN NESSI DI COMO.**

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -NORME APPLICABILI

ART. 1 Denominazione

E' costituita la società cooperativa denominata "COOPERATIVA MIRABELLO SOCIETA' COOPERATIVA".

La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo ed i principi mutualistici senza fine di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione Italiana.

ART. 2 Sede

La Cooperativa ha sede nel comune di Cantù, e potrà istituire, nei modi e termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

ART. 3 Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 prorogabile a termine di legge.

ART. 4 Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società a Responsabilità Limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 5 Scopo

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione e non ha scopo di lucro.

Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa realizza le attività costituenti l'oggetto sociale attraverso la partecipazione dei soci e del gruppo sociale che ad essa fa riferimento, oltretutto, in relazione alle concrete esigenze, con soggetti non soci.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà aderire e partecipare a consorzi od altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

La cooperativa può aderire, accettandone gli Statuti, alla "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue" o ad altra Centrale associativa di cooperative, agli Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione.

ART. 6 Oggetto sociale

La Società si propone di soddisfare le esigenze economiche, culturali e ricreative dei propri soci e delle loro famiglie, nonché dei cittadini in genere, attraverso l'esercizio delle seguenti attività:

- gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, sportiva, ricreativa, con annessi pubblici esercizi

per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere, ostelli, condotti in proprio o ceduti in gestione a terzi;

- organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, iniziative a carattere socio-culturale, ludico-educativo, turistico, ricreativo, sportivo, tendenti a favorire l'utilizzo, qualitativamente e socialmente efficace del tempo libero da parte dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

- fornire, su richiesta, documentazioni o servizi ad Enti ed organizzazioni sociali e Istituzioni democratiche, a singoli cittadini, a rappresentanti nelle Istituzioni democratiche al fine di coadiuvare l'attività politica, culturale, sociale;

- acquistare o costruire e successivamente gestire immobili ad uso diverso da abitazione atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa;

- promuovere l'organizzazione di convegni, seminari, lezioni o corsi di carattere formativo rivolto alla generalità dei cittadini o a settori specialistici, gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;

- favorire la ricerca, lo studio, la divulgazione di temi riguardanti la politica, la cultura, l'economia, l'ambiente, la società, la scienza, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;

- organizzare mostre fotografiche, guida ai musei ed ai luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico. In relazione alla attività mutualistica la Cooperativa prevede di stimolare e tutelare il risparmio dei soci attraverso la raccolta di prestiti, esclusivamente finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale e disciplinata da apposito regolamento.

E' categoricamente vietata la raccolta del risparmio tra il

pubblico tranne che con gli strumenti finanziari appositamente previsti dallo statuto della Cooperativa.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria comprese l'apertura dei conti correnti bancari e l'assunzione di mutui ipotecari, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro:

- a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, non ai fini del collocamento ed in via non prevalente;
- c) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
- e) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;
- f) cedere beni in locazione, affitto, compresi i rami d'azienda;
- g) partecipare alla temporanea gestione di altre cooperative nell'ambito delle vigenti leggi - che svolgono attività di diretto interesse del Movimento Cooperativo in generale e della Cooperativa stessa in particolare; dare adesioni ad altri Enti od organismi, anche con scopi consortili o fideiussori, consorzarsi con altre Cooperative o Società per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività comuni; partecipare, anche con oblazioni, a tutte le iniziative idonee a rafforzare, nei rapporti fra i soci ed in quelli fra essi e gli altri cittadini i principi del mutuo aiuto e dei legami di solidarietà.

La Cooperativa svolge la propria attività anche con i terzi.

TITOLO III

SOCI

ART. 7 Numero e requisiti

Il numero di soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci:

- a) le persone maggiorenni, senza distinzione, a qualsiasi

arte o professione appartengano;

b) altre cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni, circoli culturali aziendali e territoriali, enti di assistenza, fondazioni, enti morali, enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, altre persone giuridiche.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa.

ART. 8 Procedure di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;

b) attività lavorativa effettivamente svolta;

c) ammontare della quota che si intende sottoscrivere entro i limiti stabiliti dalla legge;

d) impegno ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio non persona fisica, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere:

- denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente, organismo o persona giuridica;
- ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- impegno all'accettazione dello statuto della cooperativa;
- copia dello statuto dell'aspirante socio.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota di capitale sociale sottoscritta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro

trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART. 9 Obblighi e diritto dei soci

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota di Capitale Sociale sottoscritto sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e delle eventuali successive sottoscrizioni, della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo;

b) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;

c) a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo.

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o estinzione dell'ente, organismo o persona giuridica.

ART. 11 Recesso

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il socio:

a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

b) che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;

c) che dissenta dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale;

d) che evidenzi altre esigenze personali;

e) che senza motivazione espressa, chiede di recedere dalla società, rinunciando al rimborso della quota. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di prestazione mutualistica dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12 Esclusione

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di

Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dalle deliberazioni degli organi sociali;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- c) che commetta fatti lesivi dei diritti della cooperativa o che arrechino danni materiali o morali alla stessa;
- d) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- e) che venga dichiarato inabilitato, fallito o che abbia subito una condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 7;
- f) che non abbia comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibile; la cooperativa accerta l'irreperibilità tramite verifica postale e procede all'esclusione dopo avere esposto per sessanta giorni presso la sede sociale la dichiarazione di irreperibilità.

L'esclusione del socio determina contestualmente la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica.

ART. 13 Provvedimenti

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Il rimborso non è dovuto quando il recesso è avvenuto come previsto dall'art. 11.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 14 Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale sociale da essi effettivamente versata ed eventualmente rivalutata.

La liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti

dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato da inoltrarsi entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente dall'art. 2535 del Codice Civile.

Il sovrapprezzo e la tassa di ammissione versati dal socio non sono rimborsabili.

ART.15 Morte del socio

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità e nei termini previsti nel precedente articolo.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE -RISTORNI

ART. 16 Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge in vigore al momento dell'iscrizione del socio al Libro soci;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 17 Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel Libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel Titolo III soci del presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Art. 18 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Art. 19 Destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall' art. 18 del presente statuto e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- 1) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- 2) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.59.

Qualora l'assemblea non abbia esaurito la totalità degli utili nelle predette destinazioni, può destinare il rimanente:

- a) a riserva indivisibile, ordinaria o straordinaria;
- b) ad aumento gratuito della quota di capitale sociale nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal comma 3 dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) alla corresponsione ai soci di un dividendo in misura non superiore a quella stabilita dal punto a) dell'art. 20 del presente statuto.

TITOLO VI REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 20

- a) È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- b) È vietato remunerare gli strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- c) Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.
- d) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole del presente articolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione, nonché l'eventuale trasformazione della società, sono deliberate dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 23 del presente statuto.

TITOLO VII GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 21 Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3. la determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4. la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno, dell'organo di controllo e la relativa

remunerazione; deliberazione dell'eventuale revoca dell'organo di controllo;

5. le modificazione dello statuto;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

8. deliberazioni sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in occasione della prima adunanza successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

9. l'approvazione dei regolamenti.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

ART. 22 Assemblee

La convocazione delle assemblee deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano con firma di ricevuta, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato per iscritto dal socio, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, anche diverso

dalla sede sociale purchè in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima - e contemporanea affissione dell'avviso di convocazione su apposito albo presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 23 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei

presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sulla modifica o soppressione dei requisiti mutualistici contenuti nel precedente art. 20 del presente statuto e per lo scioglimento o la liquidazione della società, per i quali è richiesto il voto favorevole diretto o per delega di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le votazioni sono palesi ed avvengono per alzata di mano, salvo che per il rinnovo delle cariche sociali, che può avvenire per voto segreto previa deliberazione in tal senso della stessa assemblea.

ART. 24 Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega.

ART. 25 Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della cooperativa è affidata ad un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri da determinarsi dall'assemblea di volta in volta, in occasione dell'elezione dell'intero Consiglio, e non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove).

Possono essere consiglieri anche soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina, e sono sempre rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un consigliere designato dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione, fatta a mezzo di lettera, fax, posta elettronica od altro strumento che ne provi la ricezione, deve contenere gli argomenti da trattare e deve pervenire ai componenti tre giorni prima della riunione, tranne i casi di

urgenza, nei quali è sufficiente un giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito ed in grado di deliberare anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i consiglieri e l'organo di controllo ove nominato.

L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità a voto palese prevale la volontà del Presidente, mentre la deliberazione si considera non approvata se il voto è segreto.

Il voto segreto può essere eccezionalmente adottato dal Consiglio stesso su proposta di un consigliere quando si tratti di questioni riguardanti amministratori, organo di controllo se nominato, o loro parenti o affini sino al terzo grado.

Spetta all'assemblea dei soci determinare l'eventuale compenso dovuto ai consiglieri per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'organo di controllo se nominato, determinare l'eventuale compenso dovuto a quelli dei suoi membri che prestino continuamente la loro opera.

Art. 26 Compiti del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa. Spetta pertanto, fra l'altro, al Consiglio di amministrazione:

- a) curare la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) indicare, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio di cui all'art. 2428 Codice Civile, i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio; illustrare, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci e le relative ragioni;
- d) ai sensi del comma 2 dell'art. 2365 Codice Civile, provvedere agli adeguamenti del presente atto alle disposizioni normative sopravvenute;
- e) deliberare, in luogo dell'assemblea straordinaria, nella materia fallimentare di cui agli art. 152, 161, 187, 214 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- f) approvare i regolamenti interni che si rendono necessari a disciplinare tutti quei rapporti con i soci non contemplati dal presente Statuto;
- g) deliberare tutti gli atti, contratti di ogni genere ivi compreso l'acquisto, l'alienazione, la permuta e la locazione di beni immobili e di diritti reali sui medesimi, ed ogni operazione necessaria o utile al conseguimento dell'oggetto sociale, delegando alla stipulazione il Presidente o il Vice

Presidente od uno o più altri dei propri membri con firme disgiunte o congiunte;

h) deliberare sull'istituzione di succursali, agenzie, magazzini di deposito, di distribuzione e simili, in Italia ed

all'estero;

i) assumere e licenziare il personale dipendente, i dirigenti, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

l) determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che prestino continuamente la loro opera;

m) dare l'adesione della cooperativa ad organismi consortili o ad altri enti;

n) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

o) determinare il compenso previsto nell'ultimo comma dell'art. 25 dello statuto;

p) provvedere ai sensi dell'art 2386 Codice Civile alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;

q) compiere qualsiasi atto e operazione di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque siano necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che per disposizioni di legge e dello Statuto, siano riservati all'Assemblea.

Art. 27 - Presidente

II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

II Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

ART. 28 Organo di controllo e Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un Sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, l'Organo di Controllo deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro), i quali costituiscono il Collegio Sindacale.

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al Sindaco od ai Sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale

dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.
Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il Sindaco o i Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del Codice Civile.

La revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominati.

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purchè la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.

TITOLO VIII

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 29 Conciliazione.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico ovvero riguardante le materie di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 5/03 ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Qualora Legacoop abbia istituito un proprio organismo di conciliazione il relativo tentativo andrà effettuato presso quest'ultimo ente.

Il procedimento si svolgerà ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 5/03 e in conformità con il Regolamento di Conciliazione dell'organismo adito.

ART. 30 Arbitrato

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, la controversia sarà risolta da un arbitro nominato da uno degli organismi iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003 ovvero da quello costituito da Legacoop.

L'arbitro sarà nominato entro quindici giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui l'organismo ritardi ovvero resti inerte per oltre quindici giorni, la nomina stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro deciderà, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003, in via rituale e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà il domicilio professionale dell'arbitro nominato.

Si ribadisce che non possono essere oggetto di arbitrato le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 31 Scioglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART. 32 Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19 lettera b) del presente statuto;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59 o al Ministero del lavoro.

Como, lì 12 dicembre 2012.

F.TO TAGLIABUE MORENO

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO